



## **Città metropolitana di Milano**

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Rifiuti, Bonifiche e AIA

### **Decreto Dirigenziale**

Raccolta Generale n.6529/2017 del 24/07/2017

Prot. n.179194/2016 del 24/07/2017  
Fasc.9.9 / 2009 / 1927

**Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., per aumento della capacità produttiva di progetto delle sole resine fenoliche liquide (resoli), presentato dalla Società SADEPAN CHIMICA Srl - Installazione IPPC sita in Via G. di Vittorio, 8/12 - Truccazzano (MI).**

#### **IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**

##### **Visti:**

- la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12 Dicembre 2003 n. 26 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*" e s.m.i. e la Legge Regionale 11 Dicembre 2006 n. 24 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" e s.m.i., che all'art. 8 comma 2 e all'art.30 comma 6 lettera b), attribuisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali a decorrere dalla data dell' 01 Gennaio 2008;
- il D.Lgs. 03.04.06 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare il Titolo III "*La valutazione d'impatto ambientale*" della Parte Seconda e s.m.i.;
- la Legge Regionale 2 Febbraio 2010, n. 5 "*Norme in materia di Valutazione d'Impatto ambientale*" s.m.i e il Regolamento regionale del 21 Novembre 2011 n. 5 "*Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 5*";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 11317 del 10 febbraio 2010;
- la DGR 24 Gennaio 2014 n. X/1266 "*Approvazione delle linee guida per la componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 comma 2 del regolamento regionale 21 novembre 2011 n. 5*";

- la DGR 08 Febbraio 2016 n. 4792 “*Linee guida per la componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali in revisione delle Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale di cui alla d.g.r. 1266/2014*”;
- il Decreto 15 novembre 2016 n. 11665 di Regione Lombardia “*Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide:razionalizzazione del problema e proposta operativa*”;
- il DM 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del d.l. 24/06/2014, n. 91 con modificazioni dalla l. 11/08/2014, n. 116*”;
- la DGR Regione Lombardia n. 7/6501 del 19.10.01 s.m.i.;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- la DGR 8 agosto 2003 n. 14106 “*Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza*”;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, in particolare l'art. 1 c. 16;
- il Regolamento (UE) 2015/491 della Commissione UE del 23/03/15 - Modifiche al Regolamento 605/2014/UE Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- la DGR n. X/6030 del 19/12/16 “*Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte Quinta del D.Lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della Formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 ("CLP") e successive modifiche e integrazioni*”;
- la DGR n. X/5565 del 12 settembre 2016 “*Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale*”;
- il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 “*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*”;

#### **Richiamati:**

- il Decreto regionale AIA n. 10386 del 21/09/2007 avente ad oggetto “*Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 rilasciata a Sadepan Chimica Srl con sede legale a Viadana (MN) in Via Lombardia, 29 per l'impianto a Truccazzano (MI) in Via G. di Vittorio, 12*” con cui la Società Sadepan Chimica Srl è stata autorizzata all'esercizio della attività IPPC;
- la Disposizione Dirigenziale RG n. 5509 del 09/06/11 rilasciata dalla scrivente Amministrazione avente ad oggetto “*Voltura del Decreto regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10386 del 21.09.2007 rilasciato dalla Regione Lombardia a Sadepan Chimica Srl (c.f. 02000310207) in favore di Sadepan Chimica Srl (c.f. 02317910202) - Impianto IPPC di Via G. di Vittorio, 12 - Truccazzano (MI)*”;
- la nota datata 17/02/12 prot. 29764 con la quale la scrivente Amministrazione ha avviato il procedimento di rinnovo/riesame del Decreto regionale AIA n. 10386 del 21/09/2007 e s.m.i., in seguito all'istanza presentata da parte della Società Sadepan Chimica Srl, con nota datata 16/01/12 (atti prot. 13028 del 21/01/12), in corso di istruttoria;

**Dato atto che:**

- con nota datata 26/11/15 (atti prot. 302745 e 302752 del 01/12/15), integrata con note datate 24/02/16 (atti prot. 45829 e 46469 del 01/03/16), 21/03/16 (atti prot. 63977 del 23/03/16), 21/09/16 (atti prot. 217150 del 22/09/16), 06/02/17 (atti prot. 32561 del 07/02/17), 15/02/17 (atti prot. 50222 del 27/02/17), la Società Sadepan Chimica Srl, con sede legale in Viale Lombardia, 29 - Viadana (MN), ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA (Progetto preliminare e Studio preliminare ambientale), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., per il seguente progetto di modifica sostanziale dell'installazione IPPC sita in Via G. di Vittorio, 8/12 - Truccazzano (MI), fornendo i dati in ordine alle dimensioni del progetto, alla utilizzazione delle risorse naturali, al quadro emissivo e agli impatti ambientali, con riferimento all'ambito territoriale interessato:
  1. aumento della capacità produttiva di progetto, correlata alle sole resine fenoliche liquide (resoli) e conseguente incremento della capacità dell'intera attività IPPC 4.1 b) dalle attuali 20.000 t/anno già autorizzate a 35.000 t/anno. Tale aumento sarà possibile con l'installazione di un secondo circuito di reazione costituito da un nuovo reattore (R02), avente capacità volumetrica pari a 30 m<sup>3</sup> e capacità utile pari a 23,7 m<sup>3</sup>, dotato di utilities e sistemi di sicurezza, da installarsi nel reparto resine liquide in affiancamento agli esistenti reattori R01 e R03 (la produzione di resine fenoliche avverrà nei reattori R01 ed R02, mentre la produzione di resine ammidiche continuerà nel reattore R03). Tutti i reattori saranno gestiti tramite un PLC principale ed un secondo PLC/ulteriore sistema di sicurezza;
  2. incremento superiore a 10.000 t/a delle materie prime totali lavorate ed introduzione della nuova sostanza Paraformio o Paraformaldeide con un consumo di circa 50 t/a ed uno stoccaggio massimo pari a 60 t;
  3. costruzione di locali tecnici esterni al reparto di produzione resine da adibire a sala controllo e servizi/assistenza alla produzione;
  4. installazione di una nuova torre di raffreddamento, in aggiunta a quella esistente, asservite al sistema di raffreddamento dei reattori, al fine di poter garantire anche un eventuale utilizzo contemporaneo dei n. 3 reattori;
  5. riorganizzazione dei magazzini di stoccaggio materie prime solide e liquide prevedendo uno stoccaggio separato delle sostanze classificate come pericolose da quelle non pericolose e non combustibili;
  6. rimozione di un serbatoio fuori terra (T01S e relativo dosatore D16) e di due serbatoi interrati (D11 e D12);
  7. aumento della superficie di scambio termico per il raffreddamento dell'esistente reattore R01;
  8. variazione della classificazione di pericolosità delle Resine fenoliche infiammabili, con riferimento al contenuto di Metanolo (5-10%);
  9. aumento stimato del consumo di Metanolo da 43 t/a a circa 1.000 t/a;
  10. aumento del consumo massimo teorico di solvente passando dalle attuali 620,69 t/anno a 1.000 t/anno (su 10.000 t/a di resine fenoliche infiammabili);
- dell'avvenuta trasmissione della richiesta di Verifica di assoggettabilità alla VIA, è stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., mediante pubblicazione sul portale S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia in data 14/01/16 (Codice: VER245-MI) e sul sito web istituzionale della Città metropolitana di Milano, quale Autorità competente, rendendo, pertanto, disponibili per la consultazione presso il Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali della stessa, i relativi elaborati tecnici;
- entro il previsto termine di 45 gg dalla data di pubblicazione, non sono pervenute, da parte di

eventuali ulteriori soggetti interessati e/o controinteressati rispetto agli Enti coinvolti nel procedimento, osservazioni riguardanti la predetta istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

- con la medesima nota datata 26/11/15 (atti prot. 302745 e 302752 del 01/12/15), la Società Sadepan Chimica Srl ha inviato la ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti, effettuato in data 30/11/15, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 05/2010 e del Regolamento regionale del 21 Novembre 2011 n. 5;

**Considerato che:**

- la tipologia progettuale in questione è prevista al punto 8 lettera l) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. "*Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate*", ed è, pertanto soggetta alla procedura di assoggettabilità alla Verifica di VIA, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- nel caso di specie, la relativa soglia viene ridotta del 50% ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato al DM n. 52 del 30.03.15, in quanto la Società Sadepan Chimica Srl risulta assoggettata all'art. 15 del D.Lgs. 105/15 (ex art. 8 del D.Lgs. 334/99);
- il progetto in esame non ricade all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- il progetto in esame è soggetto anche al rilascio del Nulla Osta Fattibilità - NOF da parte del Comitato Tecnico Regionale della Direzione Regionale Lombardia - Dipartimento VV.F., ai sensi del D.Lgs. 105/15, per la valutazione dell'eventuale aggravio del preesistente livello di rischio correlato alla modifica progettuale;

**Atteso** che la Città metropolitana di Milano in qualità di Autorità competente:

- con nota 02/02/2016 prot. n. 22391 ha avviato il relativo procedimento richiedendo alla Società Sadepan Chimica Srl l'integrazione dello Studio preliminare ambientale presentato e agli Enti coinvolti i pareri di competenza, sospendendo contestualmente i tempi del procedimento fino al ricevimento di quanto richiesto;
- con successive note 25/03/16 prot.66619, 03/08/16 prot. 176665, 24/10/16 prot. 246863, 28/11/16 e 24/01/17 prot. 18531, ha chiesto alla Società ulteriori delucidazioni in merito alle osservazioni espresse dagli Enti e agli Enti coinvolti di esprimere eventuali integrazioni/modifiche ai pareri già espressi a seguito della trasmissione delle integrazioni documentali presentate dalla Società in data 01/03/16 prot. 45829 e 46469, 23/03/16 prot. 63977 e 22/09/16 prot. 217150, oltre a sollecitare l'invio dei pareri non pervenuti;

**Richiamate** le note 23/01/17 prot. 17006 e 24/01/17 prot. 18694, con le quali la scrivente Amministrazione, non essendo pervenuti tutti i pareri e le osservazioni richieste dalla Città metropolitana di Milano con le precedenti citate note, convoca gli Enti e la Società a partecipare alla Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 3 del R.R. n. 5 del 21/11/11, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza di ciascuno degli Enti interessati, necessari al fine di addivenire ad una valutazione univoca del progetto e dei relativi impatti, con particolare riferimento alle criticità esposte dal Comune di Truccazzano e dal Parco Adda Nord;

**Tenuto conto** di quanto emerso nel corso della Conferenza di servizi, tenutasi presso la scrivente Amministrazione in data 09/02/17 (convocata con nota datata 23/01/17 prot. 17006 e 24/01/17 prot. 18694), di cui al verbale datato 09/02/17 prot. 34288, nella quale si è preso atto dei seguenti pareri/osservazioni espressi da parte delle Amministrazioni partecipanti e di quelle regolarmente convocate, già trasmessi a tale data:

### **COMUNE DI COMAZZO (LO)**

Con nota datata 01/02/17 prot. 509 (atti prot. 27617 del 02/02/17) ha confermato i contenuti delle note già trasmesse, prot. 684 del 12/02/16 (atti prot. 31654 del 12/02/16) e prot. 5236 del 28/10/16 (atti prot. 251370 del 28/10/16), con le quali comunicava di non avere osservazioni in relazione all'istanza presentata e agli eventuali possibili impatti/vincoli sul proprio territorio comunale. Con medesima nota comunicava anche che nessun'altra attività sul proprio territorio comunale ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA per la categoria 8 lettera l) dell'Allegato V al D.Lgs. 152/06 s.m.i., al fine di verificare il criterio "*cumulo con altri progetti*" - punto 4.1 dell'Allegato al DM n. 52 del 30.03.15;

### **COMUNE DI MELZO**

Con note 23/02/16 prot. 5994 (atti prot. 40192 del 23/02/16), 25/10/16 prot. 33255 (atti prot. 249409 del 26/10/16) e 07/02/17 (prot. 32891 del 08/02/17), ha comunicato non esserci motivi ostativi in merito al progetto in esame, ritenendo opportuno far presente che andranno adottati tutti i possibili accorgimenti in materia di sicurezza onde evitare eventuali incidenti che possano coinvolgere la cittadinanza, oltre al rispetto di tutte le vigenti normative in materia di igiene, sicurezza, tutela ambientale, qualità dell'aria e limiti acustici. Comunica anche che nessun'altra attività sul proprio territorio comunale ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA per la categoria 8 lettera l) dell'Allegato V al D.Lgs. 152/06 s.m.i., al fine di verificare il criterio "*cumulo con altri progetti*" - punto 4.1 dell'Allegato al DM n. 52 del 30.03.15;

### **COMUNE DI LISCATE**

Con nota 14/03/16 prot. 2002 (prot. 76658 del 08/04/16) ha comunicato che nessun'altra attività sul proprio territorio comunale ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA per la categoria 8 lettera l) dell'Allegato V al D.Lgs. 152/06 s.m.i., al fine di verificare il criterio "*cumulo con altri progetti*" - punto 4.1 dell'Allegato al DM n. 52 del 30.03.15. Con la medesima nota chiede che siano utilizzati tutti i possibili sistemi di abbattimento degli inquinanti, con particolare riferimento all'inquinamento olfattivo;

### **PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Con note 01/03/16 prot. 46447 e 26/10/16 prot. 249325, pur considerando la collocazione marginale dell'ambito dell'intervento rispetto al Parco, vista l'elevata vulnerabilità del contesto ambientale, con particolare riferimento alla presenza del Torrente Molgora, richiama i contenuti dell'art. 18 comma 2 delle NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano che richiede che tutti gli scarichi idrici debbano possedere requisiti di compatibilità con lo stato del recettore e dell'art. 42 che sottopone a tutela il sistema delle acque irrigue in quanto parte integrante del territorio del Parco;

### **SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Con nota 09/03/16 prot. 53594 il Servizio azioni per la sostenibilità territoriale dichiara che non sussistono elementi di incompatibilità con il PTCP vigente e che il progetto non è interessato né prossimo ad "*aree assoggettate a tutela*". L'area interessata dalla installazione è però "*prossima ad un corso d'acqua minore con caratteristiche di importanza ecologica*", e chiede, pertanto, di prescrivere adeguate misure di monitoraggio degli scarichi, al fine di rispettare, oltre ai parametri qualitativi di legge anche gli obiettivi di tutela ecologica definiti dall'art. 45 delle NdA;

## **ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA**

Con note 10/03/16 prot. 6721 (atti prot. n. 54744 del 10/03/16) e 26/01/17 prot. 1551 (atti prot. 23593 del 30/01/17), esprime parere favorevole alla esclusione di assoggettabilità alla VIA, per quanto di competenza;

## **UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Con nota datata 06/02/17 prot. 1917 (atti prot. 34713 del 09/02/17 e prot. 35737 del 10/02/17), comunica che il relativo parere, per quanto di competenza, verrà espresso nell'ambito dell'eventuale correlato procedimento di modifica sostanziale, la cui istanza è stata presentata dalla Società Sadepan Chimica Srl tramite il portale IN LINEA della Città metropolitana (CIP AIA01133V), della quale è stata data comunicazione a tutti gli Enti interessati in data 26/01/17;

## **ARPA DIPARTIMENTO DI MILANO**

Con note 31/03/16 prot. 48414 (atti prot. 70486 del 01/04/16), 06/12/16 prot. 178523 (atti prot. 285603 del 13/12/16) e 08/02/17 (atti prot. 34222 del 09/02/17), ha trasmesso, per quanto di competenza, una relazione tecnica, esprimendo osservazioni sulle matrici: emissioni in atmosfera, scarichi acque reflue e rumore. Ha richiesto contestualmente alla Società integrazioni documentali sulle verifiche acustiche e a seguito della relativa trasmissione, ha chiesto che venga prescritto al Proponente una previsione di bonifica acustica tesa a contenere il valore differenziale entro un valore inferiore ai valori disposti dall'art. 4 del DPCM 14.11.97 in riferimento al recettore A1;

## **COMUNE DI TRUCCAZZANO**

Con note 26/04/16 prot. 4393 (atti prot. 89263 del 26/04/16), 11/05/16 prot. 5151 (atti prot. 102250 del 12/05/16) e 08/02/17 prot. 1247 (atti prot. 34711 del 09/02/17 e prot. 35715 del 10/02/17) ha comunicato:

- che non risultano essere pervenute da parte di altre attività sul proprio territorio comunale, istanze di Verifica di assoggettabilità alla VIA per la categoria 8 lettera l) dell'Allegato V al D.Lgs. 152/06 s.m.i. al fine di verificare il criterio "*cumulo con altri progetti*" - punto 4.1 dell'Allegato al DM n. 52 del 30.03.15;
- di ritenere che le modifiche di ampliamento proposte da Sadepan Chimica Srl possano essere inserite nel proprio contesto purché non vadano a compromettere gli ambiti territoriali individuati nel proprio Piano di Governo del Territorio e non comportino un ulteriore aggravio dei rischi ambientali e dei rischi per la salute della popolazione;
- che l'aumento della potenzialità produttiva richiesta non dovrà comportare un incremento dei confini delle aree di rischio attualmente previste, al fine di rispettare gli strumenti urbanistici adottati e di prossima adozione;
- di rimandare agli Enti preposti la valutazione in ordine alla matrice 'Emissioni in atmosfera', chiedendo di porre attenzione al parametro Fenolo "*adottandolo di uno specifico valore di riferimento durante i controlli periodici degli Enti pubblici, in quanto parametro direttamente coinvolto nell'aumento della produzione in progetto con aumento proporzionale delle sue concentrazioni nella produzione e quindi negli effluenti l'emissione e correlato ad una minor resa di abbattimento nella sua degradazione al combustore*";
- di rimandare agli Enti preposti la valutazione in ordine alla matrice 'Suolo e acque sotterranee', con riferimento alla presentazione della documentazione prevista dal DM 272/2014 (Relazione di riferimento) e dalla DGR n. X/5065 del 18/04/16;
- di porre particolare attenzione nella valutazione dell'inquinamento acustico del progetto, tenendo conto di alcuni nuclei abitativi della Frazione di Cavaione, recettori molto prossimi alla fonte di emissione R2 e all'adozione delle Migliori Tecnologie Disponibili che

minimizzino eventuali disagi;

### **PARCO ADDA NORD**

Con note 02/03/16 prot. 869 (atti prot. 48416 del 03/03/16) e 26/02/16 (atti prot. 91665 del 29/04/16), ha chiesto integrazioni documentali allo Studio preliminare ambientale presentato, relative alle misure e agli interventi mitigativi in rapporto all'impatto derivante dal progetto e successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 26/04/16, ha espresso parere negativo al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale chiedendo, quindi, l'assoggettamento alla procedura di VIA per una verifica puntuale dell'incremento dei fattori inquinanti nelle varie componenti ambientali, con conseguente idoneo progetto di mitigazione e compensazione, con le seguenti motivazioni: *“evidenti ricadute negative certe e potenziali irreversibili e non ripristinabili su di un'area parzialmente ricompresa all'interno del perimetro del Parco Adda Nord, e parzialmente classificata in “Zona di Iniziativa Comunale Orientata” e “Zona Agricola” ai sensi degli artt. 25 e 22 delle NTA del Parco”*;

**Considerato che** con nota 14/06/16 prot. 14688 (atti prot. 130510 del 14/06/16) e nota prot. 15639 del 16/05/17 (prot. 120229 del 16/05/17), la Direzione Regionale Lombardia - Dipartimento VV.F. (CTR-Comitato Tecnico Regionale) ha comunicato, rispettivamente, l'avvio della istruttoria del Rapporto preliminare di sicurezza - fase NOF (Nulla Osta Fattibilità) in relazione alla modifica progettuale e, successivamente, il rilascio del relativo Nulla Osta Fattibilità, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 105/15, con la seguente motivazione: *“le modifiche proposte non comportano scenari incidentali diversi o con conseguenze più gravose in termini di distanze di danno associate”*, in relazione a:

- aumento della capacità produttiva di progetto da 20.000 t/anno a 35.000 t/anno, correlata alle sole resine fenoliche liquide mediante l'inserimento di un secondo circuito di reazione (nuovo reattore da 30 mc);
- introduzione della materia prima 'Paraformio' per la preparazione di nuove tipologie di resine fenoliche;
- rischi connessi allo stoccaggio e alla manipolazione di resine fenoliche infiammabili per il contenuto di Metanolo;
- valutazione del rischio chimico-industriale in relazione alla stima delle probabilità di accadimento degli incidenti in relazione al danno atteso, in riferimento alla compatibilità territoriale;
- frequenze di accadimento dei possibili eventi incidentali e aree di danno;

**Dato atto che** le osservazioni e le criticità espresse da parte del Comune di Truccazzano e del Parco Adda Nord, con riferimento alla modifica progettuale e ai possibili aggravii del rischio di incidente rilevante e delle relative aree di danno, risultano essere superate dal parere della Direzione Regionale Lombardia - Dipartimento VV.F. (CTR-Comitato Tecnico Regionale), dal quale risulta che non vengono apportate variazioni alle tipologie di incidenti rilevanti ipotizzati, alle loro modalità di sviluppo e alle relative aree di danno rispetto allo stato attuale;

**Considerato che**, esaminati gli atti, dal Progetto e dallo Studio preliminare ambientale presentato dalla Società Sadepan Chimica Srl, anche a seguito delle valutazioni tecniche effettuate dagli Enti competenti coinvolti, con riferimento alle diverse matrici ambientali, rileva che:

### **MATRICE ARIA**

- il progetto non prevede l'introduzione di nuovi punti di emissione;

- le emissioni saranno trattate dall'impianto di abbattimento già presente costituito da un combustore termico rigenerativo ceramico a tre camere, conforme alle Migliori Tecnologie Disponibili (MTD/BAT) di Settore e alla DGR n. 3552 del 30/05/12;
- il sistema di abbattimento costituito dal combustore termico rigenerativo migliora la propria efficienza depurativa all'aumentare del carico organico in ingresso, e, quindi, non si prevede né una variazione qualitativa né un incremento significativo della concentrazione degli inquinanti emessi e della portata dell'effluente da trattare;

### **MATRICE ACQUA**

- l'installazione non dà origine ad alcun refluo di processo in quanto le acque di lavaggio dei reattori e le condense che si originano dai processi sono accumulate in un serbatoio fuori terra e interamente recuperate nella produzione delle resine liquide; nel medesimo serbatoio confluiscono anche le acque meteoriche dei bacini di contenimento delle piste di travaso autobotti, prive di collegamento con la rete fognaria interna. L'unico refluo idrico industriale è costituito dallo spurgo del circuito delle torri di raffreddamento che viene accumulato in un serbatoio dedicato e convogliato al punto di scarico S1 con recapito finale in corso idrico superficiale (Roggia Brivia), previa analisi sui valori di concentrazione dei Parametri Fenoli e Aldeidi (Formaldeide);
- anche le acque meteoriche dei bacini di contenimento del parco serbatoi vengono analizzate prima dello scarico nel corso d'acqua superficiale (Roggia Brivia) e della confluenza con la rete delle acque bianche comunale;
- il progetto di ampliamento del gruppo torri di raffreddamento comporterà un incremento in termini quantitativi della portata dello scarico nella Roggia Brivia, per il quale la Società dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione ai fini idraulici da parte dell'Ente Gestore della medesima;

### **MATRICE RUMORE**

- tutti i principali componenti del nuovo ciclo di reazione (reattore R02) saranno posti all'interno del reparto di produzione;
- l'incremento di rumore indotto dal traffico connesso all'aumento della potenzialità di progetto, stimato in complessivi 16 transiti/giorno, a fronte del traffico veicolare della vicina SP 39, non risulta essere significativo, rispetto ai valori attuali;
- in relazione ad un lieve superamento del limite presso il recettore R2 (recettore più prossimo alle torri di raffreddamento), evidenziato dalla valutazione previsionale di impatto acustico, nel tempo di riferimento notturno, vengono prescritte le valutazioni fonometriche post-operam nelle peggiori condizioni di funzionamento delle torri evaporative che dovrebbero verificarsi nella stagione estiva, e gli eventuali adeguamenti;
- in relazione alla stima del valore di immissione differenziale, presso il recettore A1 (abitazione), pari ad un valore che, se arrotondato ai sensi di legge, eguaglia il valore limite, nel periodo notturno, viene prescritta la previsione di interventi di bonifica acustica tesa a contenere il valore differenziale entro un valore inferiore ai valori disposti dall'art. 4 del DPCM 14.11.97;

### **CONSUMI IDRICI ED ENERGETICI**

- il significativo aumento del consumo idrico da pozzo di emungimento, a seguito del potenziamento del circuito di raffreddamento, rientra nelle portate già autorizzate per l'emungimento di cui al Decreto Dirigenziale RG 1599 e n. 31 del 28/02/2003 rilasciato dalla scrivente Amministrazione con validità trentennale (30 anni);
- i consumi energetici (gas metano ed energia elettrica) aumenteranno proporzionalmente



all'aumento della produzione effettiva;

### **MATRICE RIFIUTI**

L'aumento dei rifiuti, costituito in maggioranza da soli imballaggi (sacchi o big bags), riconducibile all'aumento di produzione di resine e quindi di materie prime, sarà proporzionale all'aumento della produzione effettiva;

### **MATRICE SUOLO**

- il progetto in esame non determina un ulteriore consumo di suolo;
- tutte le aree di travaso da autobotti di sostanze pericolose (materie prime e prodotti finiti) sono dotate di bacini di contenimento;
- tutti i serbatoi fuori terra sono posizionati all'interno di bacini di contenimento, salvo i serbatoi di accumulo di acqua refrigerata a servizio del gruppo frigorifero e della riserva idrica dell'acqua antincendio;
- i serbatoi interrati sono dotati di vasche di contenimento o di doppia parete;
- con la correlata istanza di modifica sostanziale è stata presentata la Relazione di Verifica di sussistenza della Relazione di riferimento, ai sensi del DM n. 272 del 13.11.2014 e della DGR n. X/5065 del 18/04/16, che verrà valutata in sede di relativa istruttoria;

### **SISTEMI DI SICUREZZA E MONITORAGGIO**

- il nuovo reattore R02 sarà dotato di tutti gli accorgimenti di sicurezza, sia di tipo impiantistico che gestionale, già in uso nel reparto di produzione resine, allo scopo di prevenire qualsiasi deviazione dalle condizioni operative normali ed intervenire tempestivamente in caso di anomalie o incidenti. Al fine di assicurare la supervisione delle condizioni operative, il controllo del processo di produzione nel reattore sarà gestito tramite un PLC (Programmable Logic Controller). In caso di fuori servizio del controllo principale, un secondo PLC o un sistema ridondante a relay (safety interlock), gestirà le funzioni di sicurezza dell'impianto al fine di impedire con certezza deviazioni del caricamento delle materie prime e conservando in maniera rigorosa le condizioni di esercizio;
- l'implementazione della tecnologia del controllo sarà estesa anche ai circuiti già esistenti dei reattori R01 e R03;
- la Società aderirà al S.E.T. – Servizio Emergenze Trasporti per la prevenzione e la gestione di eventuali incidenti da trasporto di prodotti chimici;

### **MISURE MITIGATIVE E COMPENSATIVE**

- verrà realizzato un potenziamento della fascia vegetale esistente sui lati Sud ed Est del sito, prospicienti l'impianto di produzione resine liquide, costituito da una siepe di altezza fino a 6 metri rispetto alla attuale compresa tra i 2,5 e i 4 m, al fine di creare una schermatura visiva ed acustica anche in riferimento all'area ad Est del sito destinata dal PGT comunale a "*Servizi esistenti e di progetto per funzioni produttive e terziario commerciali*";
- verrà realizzata la piantumazione di una nuova fascia alberata posta a Sud del sito, oltre la S.P. 39 e in fregio alla stessa, in zona destinata dal PGT vigente a "*Servizi esistenti e di progetto per la residenza*";

**Dato atto che** con nota 29/11/2016 prot. 174662 (atti prot. 276773 del 29/11/16) l'ARPA Dipartimentale ha trasmesso la Relazione finale della terza Visita ispettiva ordinaria, datata 04/11/16, effettuata presso l'installazione IPPC, dalla quale, non emerge nessuna inottemperanza, e viene espresso da parte del Gruppo ispettivo un giudizio positivo con riferimento alla gestione delle tematiche ambientali e alle performance ambientali raggiunte

dalla Società;

#### **Visti e richiamati:**

- la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitan con deliberazione R.G. n. 35/2016 del 23.05.2016 Prot.99010/2010);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera provinciale RG n. 15/2013 del 28/02/2013;
- la Deliberazione R.G. n. 6/2017 con la quale il Consiglio metropolitan ha provveduto ad approvare il "*Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano*"
- la Deliberazione Rep. n. 35/2016 del 23/05/2016 con il Consiglio metropolitan ha approvato la modifica/integrazione del "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Milano*";
- la Direttiva n. 2 del 27/06/2016 del Segretario Generale che impartisce le prime istruzioni operative del decreto legislativo 97/2016, entrato in vigore il 23/06/2016, che ha modificato il D.L.gs n. 33/2013 in tema di obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la Direttiva n. 1/2016/ANTICORRUZIONE del Segretario Generale;
- il Decreto Rep.Gen. 2/2015 del 08/1/2015 (atti n.735/5.4/2015/1) del Sindaco metropolitan di Milano;
- il Decreto del Sindaco metropolitan n. 282 del 16/11/2016 atti n. 265553/1.19/2015/7 "*Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano*"
- il Decreto sindacale Rep. Gen. n.24/2017 del 31/01/2017 "*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2017-2019 (PTPCT 2017-2019)*";
- la Delibera R.G. 33/2017 del 12 luglio 2017 con la quale il Consiglio metropolitan di Milano ha adottato lo Schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017 - 2019 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/00;

#### **Richiamati:**

- la Deliberazione del Consiglio metropolitan Rep. Gen. n. 41/2015 del 05/11/2015 (atti n. 275757/5.3/2015/7) che ha approvato il Bilancio di previsione 2015 unitamente ai relativi allegati;
- la Deliberazione RG 59/2016 del 15/12/2016 "*Approvazione del bilancio di previsione 2016 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 18/8/2000 nr. 267 e dell'articolo 1 commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)*";
- la Deliberazione del Consiglio metropolitan Rep. Gen. n. 46/2015 del 30/11/2015 (atti n. 299089/5.3/2015/7) avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione 2015 - Variazione di assestamento generale*";
- il Decreto del Sindaco metropolitan RG 315/16 del 20/12/16 che ha approvato il Piano

- esecutivo di gestione (Peg) 2016 ed in particolare l'obiettivo n. 9638;
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 312/2015 del 03/12/2015 (atti n. 304635/5.4/2015/1) che ha approvato la prima variazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015;
  - il Decreto del Sindaco metropolitano n. 18/2016 atti n. 21723\54\2016\3 del 4 febbraio 2016 avente ad oggetto “*Esercizio provvisorio 2016*”, con il quale i Dirigenti sono stati autorizzati ai sensi dell'art. 163 del Tuel ad assumere impegni per le spese di
  - funzionamento strettamente necessarie, nel rispetto dei limiti individuati nel decreto medesimo e nel rispetto del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
  - il Decreto del Sindaco metropolitano RG 62/2016 del 23/3/2016 “*Approvazione degli indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016*”;
  - il Decreto sindacale n. 172 del 18/07/2016, che ha approvato la Prima Variazione al Piano Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016;
  - il Decreto del Sindaco metropolitano n. 248/2015 del 28.09.15 “*Approvazione delle tariffe di entrate extratributarie di competenza della Città Metropolitana per l’anno 2015*”;

**Dato atto che** il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

**Ritenuta** la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

**Tutto ciò premesso**, in qualità di Autorità competente,

## **DECRETA**

**di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., il progetto presentato dalla Società Sadepan Chimica Srl con sede legale in Viale Lombardia, 29 - Viadana (MN), di modifica sostanziale dell'installazione IPPC sita in Via G. di Vittorio, 8/12 - Truccazzano (MI), per le ragioni e alle condizioni sopra indicate e a quelle di seguito riportate:**

### **MATRICE ARIA**

Dovrà essere effettuata una campagna di misurazione in continuo sulla emissione E1, per un periodo di 3/5 giorni, con attività a regime e carico massimo dei reattori in esercizio contemporaneo, per le valutazioni sul contributo emissivo dell’aumento di produzione;

### **MATRICE RUMORE**

1. Dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici, post operam, al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri eventuali punti da concordare con il Comune di Truccazzano e l'ARPA Dipartimentale, che dovrà tenere conto anche del nuovo reattore R02 e dei nuclei abitativi della frazione di Cavaione, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto del valore limite differenziale, previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 e secondo la zonizzazione acustica del Comune di Truccazzano. I risultati dei rilievi effettuati dovranno essere presentati all’Autorità competente, al Comune di Truccazzano e all'ARPA Dipartimentale. Nel caso di superamento dei limiti emissivi e/o di peggioramento del clima acustico dovranno essere adottati opportuni interventi di insonorizzazione;
2. con riferimento al recettore R2, più prossimo alle torri evaporative, la verifica dovrà essere effettuata nel periodo estivo, eseguendo, qualora la stagione estiva fosse particolarmente mite, una accensione forzata delle torri evaporative, per simulare lo scenario di esercizio peggiore al

fine di mettere in atto nel minor tempo possibile eventuali interventi mitigatori;

3. con riferimento al recettore A1 caratterizzato da stime del livello di immissione differenziale, per il periodo notturno, con valori pari al valore limite, al netto dell'arrotondamento previsto dal DM 16/03/98, dovrà essere presentata una previsione di bonifica acustica, tesa a contenere il valore differenziale entro un valore inferiore ai valori disposti dall'art. 4 del DPCM 14.11.97;

### **MATRICE ACQUA**

Dovrà essere ottenuta preventivamente all'esercizio della modifica progettuale l'autorizzazione ai fini idraulici da parte del Gestore della Roggia Brivia, considerando anche l'incremento delle portate di scarico dello spurgo del circuito di raffreddamento;

### **MISURE MITIGATIVE E COMPENSATIVE**

Dovranno essere realizzate, previa definizione del corretto dimensionamento e della più appropriata configurazione ai fini dell'inserimento ambientale, con gli Enti interessati (Comune di Truccazzano e Parco Adda Nord), le misure mitigative/compensative descritte dalla Società nella Relazione tecnica datata 21/09/2016 (prot. 217150 del 22/09/16):

4. potenziamento della fascia vegetale esistente sui lati Sud ed Est del sito;
5. piantumazione di una nuova fascia alberata posta a Sud del sito, oltre la S.P. 39 e in fregio alla stessa;

### **SALUTE PUBBLICA E DEI LAVORATORI**

In attuazione del Decreto 15 novembre 2016 n. 11665 di Regione Lombardia "*Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa*", dovrà essere garantita per gli operatori a potenziale rischio di esposizione un elevato livello di tutela nel corso di tutte le attività lavorative nelle quali la formaldeide è presente come materia prima, impurezza e/o prodotto secondario della lavorazione.

Devono essere adottate tutte le iniziative tecniche, organizzative e procedurali volte a ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti e a contenere al minimo il livello possibile tra la durata e l'intensità dell'esposizione ambientale ed occupazionale a tale sostanza, quali:

6. adozione di sistemi di lavorazione 'a ciclo chiuso': assenza scambio materiale con l'ambiente circostante, controllo a distanza da parte degli addetti e reintroduzione diretta degli scarichi nel ciclo produttivo;
7. impiego di quantitativi di agenti cancerogeni e/o mutageni non superiori alle necessità produttive, evitandone l'accumulo sul luogo di lavoro;
8. rilevare analiticamente la concentrazione al fine di valutare l'esposizione e l'efficacia delle misure di gestione atte a contenere l'esposizione, utilizzando tecniche, modalità di campionamento ed analisi in conformità alle Norme UNI EN 689/97 e UNI EN 482/98;

### **DISPONE**

**che ulteriori prescrizioni di dettaglio verranno valutate nell'ambito del procedimento istruttorio per il rilascio del rinnovo/riesame e della correlata modifica sostanziale del Decreto regionale AIA n. 10386 del 21/09/07 s.m.i., di cui rispettivamente alla istanza presentata dalla Società Sadepan Chimica Srl con nota datata 6/01/12 (atti prot. 13028 del 21/01/12) e nota prot. 298661 del 28/12/16 tramite il portale IN LINEA della Città metropolitana (CIP AIA01133V), che dovrà imporre il Quadro prescrittivo definitivo e recepire le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;**

## DANDO ATTO CHE

**a) il presente provvedimento verrà notificato alla Società Sadepan Chimica Srl con sede legale in Viale Lombardia, 29 - Viadana (MN) a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e produrrà i suoi effetti dalla data di avvenuta comunicazione/notifica;**

**b) il presente provvedimento verrà inviato, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), agli Enti preposti al controllo e coinvolti nel procedimento (ARPA Dipartimento di Milano - Comuni di Truccazzano, Liscate, Melzo e Comazzo - Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato - ATS Milano Città metropolitana - Parco Nord Milano - Parco Agricolo Sud Milano, Settore Pianificazione Territoriale e programmazione delle infrastrutture della Città metropolitana di Milano, Comitato Tecnico Regionale - Direzione Regionale Lombardia - Dipartimento VV.F), ciascuno per la parte di propria competenza e all'Albo Pretorio provinciale per la pubblicazione;**

**c) verrà inoltre pubblicato un avviso sintetico della emanazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la pubblicazione integrale dello stesso sul sito web S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia e sul sito web istituzionale della Città metropolitana di Milano;**

**d) non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale richiamato il D.L.gs 97/2016, in quanto non più necessaria;**

**e) il presente provvedimento verrà tenuto a disposizione del pubblico presso il Servizio Amministrativo A.I.A. – Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Città metropolitana di Milano, come previsto dall'art. 29-quater comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

**f) ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento e il funzionario proponente del presente atto è la Dott.ssa Laura Martini - Responsabile Servizio Amministrativo A.I.A.;**

**g) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Presidente, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Dott. Luciano Schiavone – Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali;**

**h) si attesta che il Direttore dell'Area tutela e valorizzazione ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;**

**i) il Direttore dell'Area tutela e valorizzazione ambientale firma il presente provvedimento in forza di Decreto Dirigenziale RG 4312 del 11/05/17, in sostituzione del Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali - Dott. Luciano Schiavone.**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può

essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

Per IL DIRETTORE DEL SETTORE  
RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI  
INTEGRATE AMBIENTALI

*Dott. Luciano Schiavone*

LA DIRETTRICE DELL'AREA TUTELA  
E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

*Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme di riferimento.*

*L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72 e della Legge 24 giugno 2013, n. 71, risulta essere stata assolta dall'Istante con il pagamento di Euro 16,00 per n. 1 marche da bollo, contrassegnato con il seguente numero di serie: 01150671213870 L'Istante si farà carico della conservazione della marca originale debitamente annullata.*

Milano, 24/07/2017

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'albo Pretorio On-Line nei termini di legge. **Il Direttore**